
	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	<b>REVISIONE</b> <b>2</b> Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 1 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

<p align="center"><b>CAPITOLATO PER ATTIVITA' INERENTI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO</b></p>
--

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	Direzione Generale	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> Brezza Giuseppe
<b>VERIFICA</b>	Ufficio Acquisti	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> Ing. Ivan Giannone
<b>APPROVAZIONE</b>	Direzione Generale	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> Brezza Giuseppe

	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 2 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

## INDICE

ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO .....	PAG. 3
ART. 2 DEFINIZIONI .....	PAG. 3
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....	PAG. 4
ART. 4 AMMONTARE DEL CONTRATTO .....	PAG. 4
ART. 5 PAGAMENTO DEL BROKER ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE .....	PAG. 4
ART. 6 RISERVATEZZA .....	PAG. 4
ART. 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	PAG. 5
ART. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	PAG. 5
ART. 9 DOMICILIO LEGALE .....	PAG. 5
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	PAG. 5
ART. 11 PENALI .....	PAG. 6
ART. 12 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO, CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO.....	PAG. 6
ART. 13 CLAUSOLA SOSPENSIVA E CLAUSOLA 231/2001 .....	PAG. 6
ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	PAG. 7
ART. 15 RISERVE E RECLAMI .....	PAG. 7
ART. 16 SPESE CONTRATTUALI .....	PAG. 7
ART. 17 RECESSO CONTRATTUALE .....	PAG. 7
ART. 18 FORO COMPETENTE .....	PAG. 7
ART. 19 RIFERIMENTO ALLE LEGGE .....	PAG. 8
ART. 20 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....	PAG. 8
ART. 21 DOCUMENTI DA INVIARE ALLA STAZIONE APPALTANTE .....	PAG. 8
ART. 22 TRATTAMENTO DELLA PRIVACY.....	PAG. 8

---

	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 3 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

## **PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA REGOLAMENTAZIONE**

### **ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento, mediante gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del servizio biennale di brokeraggio in materia assicurativa.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza da prestarsi alla società Geat Spa nelle seguenti attività:

- assistenza nella fase preliminare d'identificazione e quantificazione dei rischi nella formulazione del programma assicurativo della società Geat S.p.A.;
- predisposizione delle polizze che costituiranno oggetto delle gare necessarie alla realizzazione del programma assicurativo;
- assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazione modifiche, estratti conto, scambio documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazione assicurative ai fini della predisposizione del bilancio, etc.;
- pareri ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
- studio e redazione di progetti assicurativi in linea con le innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali etc.;
- riscossione dei premi e trasmissione degli stessi alle compagnie assicurative con invio della distinta di pagamento a Geat S.p.A. entro 5 giorni naturali e decorrenti dal bonifico effettuato a favore di queste;
- costante manutenzione del programma assicurativo della società Geat S.p.A., affinché questa conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione della stessa.
- redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- attività di formazione ed informazione da realizzare in favore del personale della società individuato dalla Direzione;

**L'affidamento viene conferito dal 01/01/2015 al 31/12/2016.**

### **ART. 2 DEFINIZIONI**

#### Società di Brokeraggio

Società soddisfacente i requisiti di legge aggiudicataria dell'affidamento:.....

#### Referente Contrattuale


Il soggetto debitamente nominato dalla Società di brokeraggio al quale è affidato il compito di dialogare con la committente rispetto alle attività oggetto del presente contratto.

#### Committente

GEAT spa con sede in via Lombardia 17 in Riccione

#### Responsabile Procedimento

Il Tecnico debitamente nominato dalla Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 4 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

### ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

La società di brokeraggio resterà vincolata dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto.

### ART. 4 AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il servizio di brokeraggio di cui al presente disciplinare non comporta per la società Geat S.p.A. alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative della società Geat S.p.A.

L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara ed all'uopo, al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi della committente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

Poiché il servizio da affidarsi è a titolo non oneroso per la stazione appaltante il valore presunto dell'appalto viene calcolato sull'ammontare complessivo stimato a oggi delle provvigioni riferite ai premi imponibili relativi alle polizze in essere e indicativamente stimato in Euro 19.750,00 commisurato alla durata del servizio di anni due per un importo tale di Euro 39.500,00.

Tale importo estimativo è unicamente indicato ai fini della cauzione e dell'assegnazione del codice identificativo gare.

### ART. 5 PAGAMENTO DEL BROKER ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dalla Geat S.p.A. al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

A tale scopo il Broker si impegna alla riscossione dei premi e trasmissione degli stessi alle compagnie assicurative con invio della distinta di pagamento a Geat S.p.A. entro 5 giorni naturali e decorrenti dal bonifico effettuato a favore di queste e delle appendici e ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.


Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Geat S.p.A.

Non sono imputabili a quest'ultima gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

**Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.**

### ART. 6 RISERVATEZZA

La società di brokeraggio ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla *Committente*, per lo svolgimento del servizio. La società di brokeraggio è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della *Committente*.

	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 5 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

## ART. 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

La società di brokeraggio è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

E' esplicitamente convenuto che resta in capo alla committente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente la committente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative

## ART. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Prima della firma del contratto la società di brokeraggio dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto come disposto dall'art. 113 del Codice degli Appalti.

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla costituzione della cauzione definitiva che potrà essere versata per contanti o in titoli di Stato o da esso garantiti, al valore di Borsa del giorno precedente il deposito stesso. In sostituzione di quanto sopra, si potrà prestare cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/02/1959, n. 449.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 del C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e verrà restituita in seguito a istanza della società di brokeraggio entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato provvisorio di regolare esecuzione del servizio svolto rilasciato dal Referente Aziendale. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

in caso di violazione delle norme e delle prescrizioni suddette, la cauzione potrà essere incamerata dalla Committente, il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore della società di brokeraggio.


Altresì prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

## ART. 9 DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto, la costituita Società elegge domicilio legale presso ..... Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza della committente, saranno effettuate mediante lettera raccomandata alla società appaltatrice o alla persona che la rappresenta.

## ART.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Geat S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata a.r. con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei

	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 6 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

seguenti casi:

- a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) mancata prestazione della polizza assicurativa.

Alla data di efficacia della risoluzione, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma, il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Geat S.p.A.

La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi già intermediati con l'assistenza del Broker, salvo qualora il presente contratto sia risolto in pendenza di un contratto assicurativo intermediato con la predetta assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice che interromperà la corresponsione dei compensi di cui al precedente articolo 7, stornandone il relativo valore del premio assicurativo corrisposto dalla Geat S.p.A..

## ART. 11 PENALI

La committente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla committente.

Il Broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

## ART. 12 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO, CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO


L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata alla *società di brokeraggio*, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra società. Parimenti è vietata la cessione del contratto e del credito.

## ART. 13 CLAUSOLA SOSPENSIVA E CLAUSOLA 231/2001

1. Gli effetti del presente contratto sono subordinati al positivo conseguimento del DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva), già richiesto da parte della Stazione Appaltante al competente organo (Sportello Unico previdenziale – inps, inail, cassa edile – [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)). Nel caso di mancato conseguimento di tale documento i lavori si intenderanno affidati sotto riserva di legge.

2. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto



	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 7 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

legislativo. L'appaltatore prende contezza della esistenza del Codice Etico nel sistema di qualità della Società Geat S.p.a., documento che rappresenta e descrive gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti dai collaboratori di GEAT SpA, sia che si tratti di amministratori o dipendenti. Si segnala che tale documento è presente sul portale all'indirizzo <http://www.geat.it/codice-etico.htm>.

#### ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il CIG relativo del contratto è il n° **ZC710F049F** e si precisa che:

1. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. Il contratto, altresì, si riterrà risolto nel caso in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
4. L'appaltatore, nel caso in cui ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.
6. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### ART. 15 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che la *società di brokeraggio* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della *società di brokeraggio*:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.


Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

#### ART. 17 RECESSO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 1373/2° comma del codice civile, entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta dall'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 2 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

#### ART. 18 FORO COMPETENTE

Ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Rimini.

	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 8 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

## ART. 19 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

## ART. 20 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento emette l'attestazione di regolare esecuzione non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. La stessa contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore,
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione,
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) la certificazione di regolare esecuzione.

## ART. 21 DOCUMENTI DA INVIARE ALLA STAZIONE APPALTANTE

La società di brokeraggio dovrà inviare documenti di cui all'allegato "Elenco Documenti", che si considera parte integrante e costitutiva del presente disciplinare, al Responsabile del procedimento nelle tempistiche e nelle modalità ivi indicate.

## Art. 22 TRATTAMENTO DELLA PRIVACY

L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.


Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,



	CAPITOLATO PER COTTIMO DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
	REVISIONE 2 Modello: CAP-COTT-SERV fra 5.000 e 39.999	DEL 25/09/2012	PAG. 9 DI 9
	CAPITOLATO E DISCIPLINARE		

- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

\* \* \* \* \*

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:

- - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti;
- - il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati

Ai sensi dell'articolo 1341/2° comma del codice civile si approvano espressamente i seguenti articoli:

Art. 01 - Oggetto e durata del servizio  
 Art. 04 - Ammontare del contratto;  
 Art. 08 - Garanzie e coperture assicurative;  
 Art. 10 - Risoluzione del contratto;  
 Art. 11 - Penali;  
 Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
 Art. 18 - Foro competente.

**Geat S.p.A.**  
 Il Direttore Generale  
 Pi Giuseppe Brezza

**La Società**  
 Il Legale rappresentante  
 .....